



Accordo con il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci

A.C. 3042

Nota di verifica n. 330
25 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3042
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1277) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2021	Dal 2022
Art. 3 disegno di legge di ratifica	4.000 ad anni alterni	1.700 ad anni alterni

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'Accordo sostituisce ed abroga il vigente accordo di pari oggetto, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 e ratificato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 476. Rispetto all'accordo del 1990, l'accordo del 2017, ora in esame, conferma e ribadisce le disposizioni relative al traffico merci e alla Commissione mista e aggiunge la disciplina del traffico viaggiatori. La legge di ratifica del 1995 aveva ascrivito effetti finanziari, relativamente alla</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali previste all'articolo 14 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete. Le riunioni si terranno, ad anni alterni, in Italia e in Tunisia e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante. Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in</p>

Commissione mista, per il solo triennio 1995-1997, nella misura di cinque milioni di lire per ciascuna annualità del triennio.

Di seguito si indicano sia le disposizioni innovative rispetto al vigente accordo del 1990, sia la disciplina della Commissione mista, cui la relazione tecnica ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articoli 1-19: disciplinano il trasporto internazionale su strada di persone e merci tra Italia e Tunisia prevedendo, in particolare:

- la regolamentazione dei servizi regolari di linea dei passeggeri (modalità, richieste autorizzazione) (articolo 3);
- la disciplina dei servizi occasionali soggetti ad autorizzazione delle autorità competenti, a parte i casi dei viaggi "a porte chiuse" e di "andata a carico e ritorno a vuoto" esentati da tale regime autorizzatorio (articolo 4);
- l'obbligo dei conducenti dei veicoli a rispettare leggi e regolamenti dell'altro Paese e a tenere a bordo dei veicoli documenti e certificati delle tipologie stabilite dalla Commissione mista (articolo 11);
- la disciplina della Commissione mista (già istituita dall'articolo 19 dell'Accordo del 1990) composta da rappresentanti delle autorità competenti delle due parti contraenti, che si riunirà alternativamente in ognuno dei due Paesi per decidere sulla durata delle autorizzazioni ai servizi regolari di trasporto passeggeri, sui casi di esonero dalle autorizzazioni per i servizi occasionali di trasporto passeggeri e per i servizi di trasporto merci, sul contingente di autorizzazioni per il trasporto merci, sull'elenco dei documenti obbligatori per i veicoli interessati, per esaminare le difficoltà nascenti dall'applicazione dell'accordo e per proporre alle autorità dei due Paesi misure volte ad agevolare lo sviluppo dei trasporti stradali (articolo 14);
- la risoluzione per via diplomatica delle controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo non risolte dalla Commissione mista (articolo 16): la previsione era già recata dall'articolo 22 dell'accordo del 1990;

Tunisia di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:

Spese di missione = euro 4.000

- **euro 1.440:** spesa di pernottamento. (120 euro/giorno x 3 notti = 360 euro x 4 persone);
- **euro 1.600:** spesa aereo per volo A/R (400 euro x 4 persone);
- **euro 960:** spesa per vitto (60 euro x 4 giorni= 240 euro x 4 persone).

Spese di interpretariato. Possono forfettariamente calcolarsi in 850 euro per 2 giorni per un **totale di 1.700 euro**.

Per quanto concerne la soluzione di eventuali controversie, l'articolo 16 stabilisce che esse dovranno essere risolte durante le riunioni ordinarie della Commissione mista di cui all'articolo 14 o attraverso i consueti canali diplomatici: in nessuna delle ipotesi, pertanto, si determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto l'onere derivante dall'articolo 14 dell'Accordo, pari a euro 4.000 ad anni alterni a decorrere dal 2019 e a euro 1.700 a decorrere dal 2020, sono a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: agli oneri derivanti dall'articolo 14,	La <u>relazione tecnica</u> non commenta

valutati in 4.000 euro a decorrere dall'anno 2021 e per le restanti spese, pari a 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

specificamente la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica fanno riferimento alle spese di missione e a quelle di interpretariato. Le prime sono qualificate come oneri valutati, le seconde come oneri autorizzati (limite di spesa).

Tale suddivisione deriva dalla condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge (seduta del 21 gennaio 2021, AS 1277).

Non si formulano osservazioni circa tale configurazione - tenuto conto che le spese di missione derivano da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, in coerenza con il trattamento adottato in analoghi provvedimenti, e che le spese di traduzione sono usualmente configurate come oneri autorizzati - né circa l'ammontare degli oneri, che risulta in linea con quanto previsto in altri provvedimenti di analogo tenore.

Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 14 dell'Accordo, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia, si rileva come sia nella RT sia nel testo dell'Accordo, manchino indicazioni sul luogo della prima riunione (peraltro la relazione tecnica, presentata a luglio 2019, fa riferimento all'esercizio 2020): comunque, nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha recentemente confermato le predette ipotesi presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 21 gennaio 2021) e dunque non si formulano osservazioni.

Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Tunisia: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari tunisini.

Appare, inoltre, utile acquisire conferma che a eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto all'incontro annuale già contemplato espressamente, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni circa le ulteriori disposizioni, riproduttive di quanto già previsto dal vigente Accordo del 1990 oppure aventi carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 4.000 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2021, per le spese di missione, e pari a 1.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023^[1]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

[1] Si rammenta che la cadenza temporale degli oneri, come indicata all'articolo 3, comma 3, del provvedimento, è stata confermata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato (vedasi, in particolare, la seduta della 5a Commissione bilancio del Senato della Repubblica del 21 gennaio 2021).